

LE VOCI ESCLUSE

Tra le voci escluse dal calcolo nelle verifiche sul rispetto dei limiti di spesa per il salario accessorio, secondo la Ragioneria generale

dello Stato rientrano i benefici contrattuali come l'aumento da 83,20 euro a dipendente disposto dal contratto nazionale del 2016/2018.

Incrementi tecnici e salario accessorio

tali. Per quanto riguarda le variazioni dei trattamenti variabili del fondo di riserva, quelli relativi al anno successivo di gettate al limite di spesa; ecco, quindi, i tagli sul fondo per il lavoro straordinario provenienti da stabili non piena-

fuori dal limite gli incrementi tecnici, e, peraltro, fino ad esaurimento dei compensi per le variazioni interne del Dlgs 2016/2018, poi esclusi i contributi e le somme versate da piani di risparmio sui cui gli enti abilitati incrementano i dipendenti.

Centralizzate le risorse garantite l'incremento del pubblico della po-

lizia locale, trasferite dallo Stato per garantire i servizi effettuati durante la fase acuta della pandemia. Importante: per garantire la giusta contrapposizione tra anni differenti, non sono prese a base di calcolo le eventuali decurtazioni operate dagli enti in caso di applicazione di recuperi sui fondi derivanti da errori degli anni precedenti.

Particolarmente interessante, infine, l'elenco delle «risorse a carico del bilancio», quali l'incremento degli stanziamenti per le posizioni organizzative a valere sulle capacità assunzionali (per le assai stringenti condizioni applicative si veda la deliberazione n. 1/2021 della Corte dei conti della Toscana), le risorse rimborsate per il finanziamento dello straordinario elettorale e quelle per lo straordinario della polizia locale, accreditate dal Viminale per le maggiori attività svolte durante l'emergenza epidemiologica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costo del lavoro al 50%

proprio di non retrodatazione dell'anno nel procedimento amministrativo (dove, solo nel caso dei comuni locali, riguarda il anno di perfezionamento integrativo, secondo l'articolo 16, del contratto 2016-18 (do-

vece, risulta l'altra parte può verificare il rito di selettività previsto che il contratto si riduce in una quantità? L'Aran non si è fatto di quota limitata possono partecipare per le progressioni posta a un Comune essenzialmente come va o dei possibili benefici. Il parere prot. N.

7560/2019, aveva semplicemente rimandato alla circolare 15/2019 della Rgs in cui era stato consolidato il principio che quota limitata significa «non più del 50% degli aventi diritto per ciascun anno». Le nuove istruzioni sul Conto annuale affermano che il grado di selettività effettivamente realizzato è determinato dal rapporto fra domanda PEO188 (PEO effettuate) e domanda PEO111 (dipendenti che hanno concorso alle PEO) e che questo rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50%. Su questo aspetto, quindi, rimangono consolidati gli orientamenti della Rgs, nonostante la sentenza n. 288/2020 della Corte dei conti della Toscana la quale ha, invece, affermato che le progressioni economiche orizzontali si possono ritenere legittime se destinate a non più del 35% dei dipendenti complessivi.

—G.Bert.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Compensi nei cda, la società controllata può superare il tetto del 2013

Osservatorio Viminale

Deroghe motivate al limite quando determina effetti irrazionali sull'azienda

Harald Bonura
Davide Di Russo

L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, presieduto dal consigliere Rinieri Ferone (atto di indirizzo del 25 giugno 2021), offre un interessante ausilio interpretativo sui limiti al compenso degli amministratori nelle controllate pubbliche.

Poiché a quasi cinque anni dall'introduzione del Tusp manca ancora il decreto previsto dall'articolo 11, comma 6, opera un regime transitorio, che rinvia all'articolo 4, comma 4 del Dl 95/2012, e quindi al limite dell'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Poiché l'articolo 4, comma 4 ha carattere precario (essendo funzionale a evitare un vuoto normativo finché non venga adottato il Dm), l'applicazione non può che essere ragionevole, per evitare le irrazionalità e non volute ricadute.

Non va dimenticato infatti che la soglia dell'articolo 4, comma 4 valeva per le sole società strumentali (Corte costituzionale, sentenza 229/2013) mentre ora si trova estesa (oltre la ratio legis) a tutte le controllate pubbliche (atto di orientamento 10 giugno 2019 della Struttura Mef).

Ciò rischia di creare scompensi nelle società che fino al primo rinnovo post Tusp hanno legittimamente incrementato i compensi (in quanto estranee all'articolo 4, comma 4) e sono costrette ad applicare una notevole riduzione, avulsa dai risultati operativi e al di fuori di un percorso lineare di contenimento, col rischio di dover rinunciare alle migliori professionalità.

Ma analoghe perplessità si pongono rispetto a società che si configurano come realtà talmente mutate

rispetto al 2013 da rendere la rigida applicazione della norma contraria al principio di sana gestione.

Se, dunque, come chiarito dalla struttura Mef, è indiscutibile che il rinvio operato all'articolo 4, comma 4 del Dl 95/2012, e con esso l'imperativo di contenere i costi degli organi amministrativi, vale per tutte le società a controllo pubblico, le specificità proprie della singola fattispecie, unite a considerazioni legate all'evoluzione della disciplina transitoria e alla sua caducità, ammettono – secondo l'Osservatorio – una certa flessibilità alla luce delle specificità del caso concreto.

L'amministrazione controllante, quindi, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento (ad esempio la assoluta non significatività del dato relativo al 2013, in virtù delle profonde modificazioni che hanno interessato la società) potrebbe considerare di discostarsi dal dato del 2013 per fare riferimento ad altra annualità, dotata di maggiore significatività e omogeneità, sulla quale applicare la riduzione dell'80%; ovvero, in caso di indisponibilità del dato relativo al 2013 (per essere la società costituita successivamente) individuare in via autonoma il tetto di spesa, secondo un criterio di stretta necessità.

Occorre però – avverte l'Osservatorio – che la riduzione operata nell'ambito di un'applicazione flessibile dell'articolo 11, comma 7 del Tusp sia in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia (legati al reperimento delle migliori professionalità) con quelli di economicità e contenimento della spesa; e che il compenso così determinato risulti adeguato, alla stregua di un criterio di stretta necessità, anche considerando realtà societarie proficue di dimensioni analoghe.

Due precisazioni in chiusura: rimane invalicabile la soglia dei 24,00 mila euro fissata dall'articolo 11, comma 6 del Tusp. E il compenso andrà subito corretto qualora risulti non compatibile con i parametri fissati dal (futuro) Dm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA